

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

Commercialista – Revisore contabile
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano, 09 novembre 2018

Gentile

Cliente

Oggetto: Definizione agevolata avvisi di accertamento, prima scadenza 13.11.2018 - ns rif. 12/2018

Il 7 Novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento necessarie per il perfezionamento della definizione agevolata. Si ricorda che le scadenze sono diverse in base al tipo di atto:

23 novembre 2018	per l'invito al contraddittorio
13 novembre 2018	per l'accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018
23 novembre 2018	per l'avviso di accertamento, l'avviso di rettifica o di liquidazione, l'atto di recupero credito, non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l'eventuale impugnazione dell'atto oggetto di definizione

I contribuenti effettuano il versamento senza avvalersi della compensazione e per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23, secondo i casi.

Attenzione: entro 10 giorni dal versamento sia questo in unica soluzione o la prima rata, il contribuente deve consegnare all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento.

Per quanto riguarda le modalità di versamento in base ai singoli atti, le Entrate hanno chiarito che:

Tipologia di atto	Modalità di versamento
invito al contraddittorio	per la compilazione del modello F24 il contribuente deve indicare <ul style="list-style-type: none">• i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l'accertamento con adesione e reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it,

	<ul style="list-style-type: none">• il codice ufficio riportato nell'invito ricevuto,• l'anno di riferimento• il codice atto 99999999107
	per la compilazione del modello F23 il contribuente deve utilizzare: <ul style="list-style-type: none">• i codici tributo• il codice ufficio riportati nell'invito ricevuto• e nel campo 10. "Estremi dell'atto o del documento" i seguenti dati: campo "Anno" 2018, campo "Numero" 99999999107.
accertamento con adesione	il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato dall'ufficio al momento della sottoscrizione dell'atto, indicando <ul style="list-style-type: none">• i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi,• il codice atto o il numero di riferimento,• il codice ufficio. solo per il modello F24 deve essere indicato l'anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel predetto fac-simile le imposte oggetto di adesione sono indicate unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all'ufficio col quale è stato sottoscritto l'accertamento con adesione per la determinazione corretta delle somme dovute.
avviso di accertamento, avviso di rettifica e di liquidazione, atto di recupero	il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 allegato all'atto da definire, indicando: <ul style="list-style-type: none">• i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi,• il codice atto o il numero di riferimento,• il codice ufficio e, solo per il modello F24, l'anno di riferimento.

Quanto sopra, ad oggi, anche se non espressamente chiarito con una circolare, si riferisce a contributi e a tutti i tributi che non siano di natura locale (quindi no a IMU, TASI, TARI TARSU, Multe ecc ecc) ad eccezione delle addizionali comunali e regionali. Questo in quanto nell'art 1 del DL si prevede che oggetto della agevolazione siano solo alcuni tributi e nei successivi articoli il DL si dimentica di circoscrivere i tributi oggetto di agevolazione.

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti